

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**DECRETO** n. 440 del 22 febbraio 2017

**Oggetto: Revoca del progetto ammesso con decreto del Commissario n. 1542 del 29/082014 all'impresa MANOTTI S.P.A. e contestuale richiesta di restituzione del contributo già erogato con decreto del Commissario n. 572 del 29/02/2016 ai sensi dell'Ordinanza 109/2013 e ss.mm.ii, concernente il finanziamento per interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 - *Tipologia 1 – Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI.***

Visti:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1 e 12 del suddetto decreto legge;
- il comma 4 dell'art. 1 decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile"

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista altresì l'Ordinanza n. 109 del 25 settembre 2013, recante "Modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di attività di ricerca di cui all'art. 12 del DL 74/2012 come convertito dalla Legge 122/2012" e ss.mm.ii" ed in particolare il punto due del dispositivo dell'Ordinanza, nel quale si approvavano le modalità per la presentazione delle domande di cui ai bandi contenuti negli Allegati 1, 2 e 3;

Visto il decreto n. 1542 del 29 agosto 2014 del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, con il quale si è provveduto ad approvare l'"**ALLEGATO 4 – Imprese ammesse e finanziate**" nel quale è ricompresa l'azienda:

- **MANOTTI S.P.A.**, codice CUP n. E78C13000320008, spesa ammessa euro 792.729,00, contributo concesso EURO 338.995,80;

Dato atto che:

- Con DECRETO n. 572 del 29 Febbraio 2016 si è proceduto a prendere atto della rinuncia alla maggiorazione del contributo per cui il contributo è stato riparametrato in € 259.722,90 e si è liquidato l'acconto del contributo pari ad € **100.850,40**;
- L'acconto del contributo è stato pagato in data 16/03/2016 come risulta da mod. 56T della Banca d'Italia;
- con comunicazione PG/2016/695785 del 31/10/2016, a seguito dell'analisi dei documenti inviati da Manotti SPA, venivano rilevate modalità di pagamento non idonee per assenza di codice CUP sui bonifici effettuati ai fornitori, scendendo così al di sotto della soglia minima prevista del 70% del costo del progetto approvato, veniva revocato il contributo concesso chiedendo la contestuale restituzione del contributo già erogato;
- con comunicazione di opposizione PG/2016/725472 del 19/11/2016, la Manotti SPA, chiedeva di poter sanare tale situazione apponendo autonomamente sulle contabili dei bonifici bancari, già inviate e rendicontate, il codice CUP, considerando le spese ammissibili;
- l'Amministrazione accoglieva tale proposta di sanatoria con lettera PG/2016/735984 del 25/11/2016, dando come termine di risposta trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, che sarebbero scaduti il 25/12/2016;
- che decorsi inutilmente i 30 giorni sopra indicati senza che alcuna comunicazione pervenisse all'Amministrazione regionale si è inviata una comunicazione in data 23/01/2017 PG/2017/31211 nella quale si conferma la procedura di revoca già avviata;

Ritenuto pertanto di revocare totalmente il contributo assegnato all'azienda **MANOTTI S.P.A.** per il progetto CUP n. E78C13000230008 pari ad € **259.722,90** e di chiedere la contestuale restituzione del contributo già erogato pari ad € **100.850,40** sul quale deve essere applicato un interesse pari al 5,2% come previsto al par. 13) "Revoche" del bando.

L'interesse applicato dà luogo ad un dietimo giornaliero pari ad EURO **14,35**, considerato che il pagamento della prima tranche di contributo è avvenuta il 17/03/2016 si sono calcolati interessi fino al 28/02/2017 per un totale pari ad EURO **5.015,13** per un totale pertanto da restituire pari ad € **105.865,53**. Resta inteso che per ogni giorno di ritardo nel pagamento rispetto al 31/10/2016 l'azienda **MANOTTI S.P.A.** dovrà versare ulteriori EURO **14,35**.

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

#### **DECRETA**

1. per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate di revocare il contributo all'azienda **MANOTTI S.P.A.** il contributo CUP n. E78C13000320008 pari ad € **259.722,90**;
2. recuperare la somma erogata a titolo di primo acconto del contributo concesso, pari ad € **100.850,40** maggiorato degli interessi al saggio del 5,2% per il periodo dal 17/03/2016 al 28/02/2017 pari ad € **5.015,13** in attuazione di quanto previsto dal bando in argomento al par. 13) "Revoche", primo capoverso, per un totale pari ad € **105.865,53**;
3. intendere che per ogni giorno di ritardo nel pagamento rispetto al 28/02/2017 l'azienda **MANOTTI S.P.A.** dovrà versare ulteriori EURO **14,35**;
4. di stabilire che il recupero della predetta somma dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, alla restituzione della suddetta somma di € **105.865,53** mediante bonifico alla Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia- Bologna (IBAN: IT 88 M 01 000032452402 0000 5699);
5. di comunicare che, decorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, si procederà alla riscossione coattiva, con l'aggiunta di ulteriori spese, di quanto non pagato, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 123/98;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al seguente indirizzo PEC: **manottispa@pec.it**.
7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)